



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CRITERI ART. 23

**"PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO
DELLO SPORT IN SARDEGNA"**

PIANO TRIENNALE 2013-2015

L.R. 17 maggio 1999, N. 17



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 23 - CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA PER LO SVOLGIMENTO DELLA LORO ATTIVITA' ISTITUZIONALE

CRITERI D'INTERVENTO

Gli interventi consistono nell'erogazione di contributi forfettari agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e operanti in Sardegna, per lo svolgimento della loro "attività istituzionale ordinaria".

I contributi, come previsto dalla legge, saranno ripartiti fra i soggetti richiedenti con le seguenti modalità:

- una quota pari al 30% dello stanziamento previsto in parti uguali tra i richiedenti;
- il restante 70% in base al numero dei tesserati delle associazioni/società sportive affiliate a ciascun organismo e regolarmente iscritte all'Albo regionale delle Società e delle associazioni sportive, come previsto dalla legge.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A CONSUNTIVO

Entro il 15 marzo di ogni anno gli organismi beneficiari delle provvidenze dovranno presentare:

- documento contabile consuntivo nel quale verrà specificata la totalità della spesa relativa all'utilizzo del contributo regionale concesso. Il rendiconto dovrà essere redatto sotto la forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in conformità alla modulistica pubblicata sul sito internet della Regione.

La spesa rendicontata deve essere riferita all'anno solare relativo all'esercizio finanziario nel quale è stato programmato il contributo.

E' fatto obbligo, ai soggetti beneficiari, di conservare la documentazione relativa al contributo concesso, al fine di consentire all'Amministrazione Regionale lo svolgimento dei controlli di cui all'art. 41 della L.R. 17/1999.

Il riscontro di irregolarità nelle dichiarazioni, o nei documenti contabili comporterà la segnalazione agli Organi giudiziari competenti, la rifusione con interessi del danno provocato all'Amministrazione e l'esclusione dei benefici contributivi previsti dalla L.R. 17/99 per i tre successivi esercizi finanziari.